



CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 23/2018

Poggiardo, 13 luglio 2018

OGGETTO: Misure per la tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Divieto di gioco del pallone in Piazza Dante a Vaste.

IL SINDACO

PEMESSO che continuano a pervenire sollecitazioni da parte di cittadini che denunciano la pratica diffusa dei ragazzi di utilizzare Piazza Dante a Vaste, quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone, simili a vere e proprie partite di calcio nelle ore serali e fino a tarda ora;

CONSIDERATO che, dallo svolgimento del gioco con il pallone e dalle connesse urla e schiamazzi derivano concreti pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone, per l'integrità del patrimonio pubblico e privato e disturbo alla quiete e al decoro pubblico;

CONSIDERATO inoltre che, le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, in quanto impediscono l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche e rappresentano una possibile minaccia per il decoro della città.

PRESO ATTO che, dagli accertamenti effettuati da personale di Polizia Locale, quanto lamentato risulta pienamente fondato ed inoltre sono stati anche rilevati danni a cose e ad edifici pubblici e privati;

RILEVATO sussistente l'interesse pubblico alla emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni sopra descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado e il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle Forze dell'Ordine;

VISTO l'art. 54 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, recante "Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni nella Legge 125 del 24 luglio 2008;


VISTO l'art. 7 bis bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che rafforza i poteri del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

ORDINA

1. In tutta l'area di Piazza Dante a Vaste è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento. Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.



2. Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che, per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo e idoneo a produrre danni a persone o cose.

3. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis commi 1 e 1/bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24.11.1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo). E' fatta salva la facoltà per gli Organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall' art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi.

5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Poggiardo e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

6. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate per la esecuzione del presente provvedimento.

7. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Poggiardo;
- b) sia trasmessa a:
 - Prefettura di Lecce;
 - Comando Carabinieri di Poggiardo;
 - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Poggiardo.
- c) sia portata a conoscenza della cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale e attraverso i diversi mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.



Il Sindaco
Giuseppe Colafati